

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 302-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1958*  
(V. Stampato n. 406)

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio**

**col Ministro dei Lavori Pubblici**

**col Ministro del Bilancio**

**col Ministro del Tesoro**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 6 DICEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1958

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, concernente il mantenimento in vigore, nella misura del cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulla benzina di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge concernente la conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, viene proposto al Senato dopo dibattiti che hanno suscitato l'attenzione dei cittadini ed hanno avuta un'eco considerevole nelle discussioni avanti l'altro ramo del Parlamento.

Questo fatto, e la considerazione che del decreto-legge è stata sì proposta la conversione ma con efficacia limitatissima nel tempo, rendono da un lato più agevole e dall'altro più preoccupante il compito del relatore.

È noto al Senato che per eventi internazionali fu chiuso al traffico nel 1956 il canale di Suez e furono interrotti alcuni oleodotti destinati a portare nel Mediterraneo il petrolio greggio dei pozzi della penisola araba. In quella occasione fu emanato il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415. In base a tali provvedimenti fu concesso agli importatori di oli minerali greggi naturali o di residui della lavorazione aventi particolari caratteristiche (oli da gas) il rimborso delle maggiori spese derivanti all'importatore dalla particolare situazione del mercato internazionale.

Per far fronte all'impegno così preso, onde assicurare copertura alla spesa fu istituita in via temporanea una sovrainposta di fabbricazione (ed una addizionale ai diritti di confine corrispondenti) per la benzina e per gli oli da gas. Che lo scopo della imposizione sia stato quello di dare copertura ad una spesa assolutamente necessaria è pacifico; che nella legge si sia parlato di imposizione di natura temporanea è anche pacifico; non perciò, tuttavia, sembra potersi affermare che si trattasse di una imposta di scopo, perchè, fra l'altro, non era neppure prevista una corrispondenza fra il cospite di entrata che si andava creando e l'onere della spesa che lo Stato si assumeva di pagare.

Si creò però nel Paese l'aspettativa che, appena cessato l'onere relativo ai rimborsi di spese accennati, venisse abolita la sovrainposizione sui carburanti. Di qui numerosi interventi dei parlamentari, di qui la continua agitazione del problema davanti all'opinione pubblica, di qui la presentazione

di ordini del giorno e di interpellanze avanti le Assemblee legislative.

Il gettito della sovrainposta si aggirò sui due miliardi al mese; secondo i dati che si leggono nella relazione presentata alla Camera per l'approvazione del decreto-legge in esame, il gettito medio sarebbe di lire 2 miliardi e 168.000.000 con lieve tendenza all'aumento.

Con decreto legge 3 luglio 1957, n. 475, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 754, fu abolito il rimborso dei maggiori oneri per la importazione dei prodotti petroliferi.

Per il periodo in cui il rimborso fu effettuato le domande giunte al Ministero delle finanze ammontano a lire 50.918.236.326. Tenendo conto di un certo scarto fra le domande e gli importi accertati da rimborsare e degli importi già rimborsati, la spesa complessiva a cui l'erario dovrebbe conclusivamente risultare tenuto, si aggirerebbe sui 45 miliardi.

Fino al 31 luglio 1958 si ebbero incassi per lire 43.365.222.000; aggiungendo gli incassi di agosto, settembre ed ottobre si può calcolare che, agli oneri pagati o da pagare agli importatori, sia corrisposta una entrata di natura straordinaria di pari importo con gli incassi effettuati fino al 31 ottobre dell'anno in corso.

In questo quadro, ed in questo momento, va inserito il decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, con cui il Governo ritenne di intervenire per conservare bensì la sovrainposta in parola (ed il corrispondente aumento del diritto di confine), riducendone però l'importo alla metà. Contemporaneamente il Governo provvide a dirimere una posizione rimasta in sospeso, quella relativa all'obbligo di sottostare al pagamento del tributo di cui si tratta da parte della Amministrazione della difesa sulla benzina alla stessa destinata. In realtà infatti, non essendo stati aumentati gli stanziamenti della Difesa in correlazione all'aumento del prezzo della benzina, questa Amministrazione si trovò nella necessità di lasciare in sospeso i pagamenti relativi. Con il decreto-legge di cui oggi si discute la conversione, fu quindi disposto che la Difesa rimanga esente dall'obbligo del pagamento

per la benzina prelevata fino alla data del 31 ottobre 1958.

Nel presentare il provvedimento di conversione il Governo accennò alla necessità di reperire fondi per finanziare un piano pluriennale relativo alla sistemazione delle strade statali, e conseguentemente alla opportunità di non far mancare all'erario (anche in misura ridotta) il gettito della sovrainposta sulla benzina. E per verità l'andamento generale delle entrate avvalorava l'argomentazione governativa perchè non è possibile che si pensi a nuovi oneri o a nuove spese se si debba far conto per gli esercizi venturi su entrate minori di quelle preventivate nell'esercizio in corso.

Presentato alla Camera il decreto, la competente Commissione, a maggioranza, ne propose la conversione limitandone però la applicazione al 30 giugno 1960. Contemporaneamente erano in esame alla Camera altre due proposte di legge, l'una ad iniziativa degli onorevoli Failla ed altri, l'altra a iniziativa degli onorevoli Cortese Guido ed altri: la prima prevedeva la abolizione della sovrainposta, la riduzione del dieci per cento della imposta di fabbricazione degli oli minerali, e la riduzione del dieci per cento del prezzo di vendita dei prodotti petroliferi provenienti da raffineria dell'olio grezzo; la seconda riguardava soltanto la abolizione delle norme del decreto-legge 22 novembre 1956.

A seguito delle discussioni che si sono avute in argomento, la Camera dei deputati ha espresso il suo voto favorevole alla conversione in legge del provvedimento in esame, con le seguenti modifiche:

1) abolizione con effetto dal 31 dicembre 1958 della sovrainposta addizionale;

2) rimborso a favore dei titolari dei depositi, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione, della metà della sovrainposta sulle giacenze, superiori ai venti quintali esistenti alla data del 31 ottobre 1958 e della residua metà della sovrainposta sulle giacenze che saranno esistenti a 31 dicembre 1958 eccezion fatta per il carburante per turboreattori, per la benzina avio, e per quella non assoggettata alla sovrainposta;

3) rimborso di lire 445 al quintale di benzina alle aziende petrolifere per la benzina erogata fino a 31 ottobre ad automobilisti e motociclisti stranieri, od italiani residenti all'estero, in eccedenza alle quantità ritirate dalle medesime aziende su autorizzazione ministeriale con il pagamento della sovrainposta addizionale di lire 890 al quintale (secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267) e rimborso di altre lire 445 al quintale sulla benzina erogata a stranieri o cittadini residenti all'estero a tutto il 31 dicembre 1958 in eccedenza a quella ritirata su autorizzazione Ministeriale con il pagamento di lire 445 soltanto.

Con tali emendamenti il disegno di legge viene in discussione al Senato.

Nessuna obiezione ha da formulare la Commissione circa il ricorso, nel caso, alla forma legislativa del decreto-legge, vertendosi in materia tributaria.

Quanto invece al merito del provvedimento, va detto — onorevoli Senatori — che in seno alla Commissione che ha l'onore di riferire sull'argomento non sono mancate le voci di alcuni membri propensi a chiedere al Senato, nella sua piena autonomia di giudizio, l'approvazione di emendamenti capaci di ripristinare il testo governativo per quel che riguarda la conservazione della sovrainposta.

Altri membri della Commissione hanno ritenuto opportuno accedere invece alla proposta di approvazione del disegno di legge così e come è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

E tale tesi ha incontrato il voto favorevole della maggioranza.

È tuttavia pensiero del relatore (cui si sono associati altri membri della Commissione) che sia doveroso far presente al Senato ed al Paese la circostanza che gli accertamenti di entrate relativi all'esercizio in corso e il normale sviluppo delle spese non lasciano prevedere che sia possibile finanziare nuovi progetti di spese (sia pure per finalità essenziali) senza far ricorso a nuove imposizioni, per cui l'abbandono della sovrainposta sugli oli minerali renderà necessario che si chieda al popolo italiano qualche ulteriore sacrificio nel campo tributario. Non si creda

da coloro che troppo facilmente chiedono gli interventi dello Stato, e troppo facilmente vanno diffondendo la voce che non si debba in alcun modo aumentare la pressione fiscale, che il Parlamento italiano sia disposto a decampare dalla linea finora adottata di una rigida tutela della stabilità monetaria.

Le singole norme non meritano, dopo quanto si è detto, un esame molto dettagliato. Si tratta ormai della continuazione della applicazione della sovrimposta soltanto fino al 31 dicembre prossimo e del rimborso della sovrimposta pagata sulle eccedenze giacenti alla data del 31 ottobre e del 31 dicembre 1958 oltre che del rimborso della sovrimposta per la benzina erogata a favore degli stranieri e dei cittadini italiani residenti all'estero.

In relazione a queste disposizioni va osservato che proponendo la loro approvazione la Commissione non intende di decampare dal principio per cui l'imposta si deve applicare conformemente alla legge vigente nel momento in cui si compie l'atto che costituisce titolo alla percezione del tributo, principio espressamente stabilito dalla legge 7

gennaio 1929, n. 4, (articolo 20) anche per le norme punitive, ma intende solo accedere ad un criterio equitativo, giustificato dalla eccezionalità del caso.

Una osservazione infine merita la disposizione dell'articolo 2-*sexies* del decreto legge relativo alla copertura della spesa per i rimborsi della sovrimposta per la benzina giacente e per quella erogata a stranieri e italiani residenti all'estero. È da augurarsi che la riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 227 dello stato di previsione della spesa possa in avvenire essere ripristinato con opportuna nota di variazione, in quanto la Commissione teme che la sua consistenza diventi inferiore alle necessità del servizio: ma allo stato delle cose va detto che la copertura è formalmente assicurata.

Con queste osservazioni, con le riserve accennate da parte di alcuni membri della Commissione, con i richiami alla realtà ed ai principi che il relatore ritiene doverosi, la Commissione, nella sua maggioranza, raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge.

TRABUCCHI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, concernente il mantenimento in vigore, nella misura del cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« La sovrimposta addizionale, nella misura così ridotta, sarà abolita a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958 ».

Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti articoli:

*Art. 2-bis.*

Sulle giacenze di benzina, superiori ai 20 quintali, esistenti alle ore ventiquattro del 31 ottobre 1958 presso ogni deposito, stazione di servizio o apparecchio di distribuzione automatica, per uso commerciale, per i quali esiste l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è concesso il rimborso nella misura del 50 per cento della sovrimposta addizionale istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.

È altresì concesso il rimborso, nella misura del residuo 50 per cento, della sovrimposta addizionale sulle giacenze di benzina, superiori ai 20 quintali, esistenti, presso ogni deposito, stazione di servizio o apparecchio di distribuzione automatica per uso commerciale, alle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958.

Sono esclusi dal rimborso il carburante per turboreattori, la benzina avio e quella

non assoggettata alla sovrimposta addizionale tanto nella misura intera quanto nella misura ridotta.

*Art. 2-ter.*

Per conseguire il rimborso gli esercenti degli impianti di cui al precedente articolo devono presentare, non oltre il 10 gennaio 1959, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, istanza in duplice copia, di cui una in carta legale, diretta all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione trovasi l'impianto.

La istanza, valevole come denuncia ai fini della giacenza, deve contenere:

- a) il nominativo ed il domicilio dell'esercente l'impianto;
- b) la località dove si trova l'impianto;
- c) la quantità, espressa in peso, della benzina per la quale viene chiesto il rimborso.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione accerta la regolarità della denuncia, provvede alla liquidazione della sovrimposta da rimborsare e trasmette gli atti alla competente Intendenza di finanza per l'emissione dell'ordinativo di pagamento.

*Art. 2-quater.*

Sui quantitativi di benzina erogati fino a tutto il 31 ottobre 1958 dalle aziende petrolifere agli automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato in eccedenza alle quantità ritirate dalle medesime aziende, entro la stessa data, su autorizzazione del Ministero delle finanze, con il pagamento della sovrimposta addizionale di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, è accordato il rimborso della sovrimposta addizionale nella misura di lire 445 al quintale.

Sui quantitativi di benzina erogati dalle aziende petrolifere fino a tutto il 31 dicembre 1958, agli automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato in eccedenza alle quan-

tità ritirate dalle medesime aziende, entro la stessa data, su autorizzazione del Ministero delle finanze, con il pagamento della sovrimposta addizionale di lire 445 al quintale, è accordato il rimborso della sovrimposta stessa nella misura di lire 445 al quintale.

*Art. 2-quinquies.*

Chiunque presenta denuncia infedele decade dal beneficio del rimborso, ed è punito con la multa dal doppio al decuplo della sovrimposta addizionale corrispondente alla differenza fra la giacenza denunciata e quella esistente, e comunque non inferiore a lire 200 mila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

La disposizione di cui al comma precedente è stabilita in deroga all'articolo 24 del Codice penale.

*Art. 2-sexies.*

Alla copertura dell'onere, derivante dai rimborsi di cui agli articoli 2-bis e 2-quater, si fa fronte con la riduzione di lire 300 milioni dallo stanziamento del capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

*Decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 252 del 18 ottobre 1958.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415;

Visto il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1957, n. 754;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di mantenere in vigore nella misura del cinquanta per cento la sovrimposta addizionale sulla benzina istituita con il primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, anche dopo la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle misure adottate per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per i lavori pubblici, per il bilancio, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

## Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1958 la sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, è mantenuta in vigore nella misura del cinquanta per cento.

## Art. 2.

La sovrimposta addizionale di lire 1780 al quintale, di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, non è dovuta, a decorrere dal 23 novembre 1956 e fino al 31 ottobre 1958, sulla benzina destinata all'Amministrazione della difesa.

## Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1958.

GRONCHI

FANFANI - PRETI - BO - TOGNI - MEDICI -  
ANDREOTTI - GONELLA - COLOMBO.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.